

COMMISSIONE APPELLO FEDERALE – C.U. n. 48 del 25 luglio 2008

Riunione del 19 giugno 2008

Presidente	Avv. Antonio Ricciulli	
Componenti	Avv. Costanza Acciai	(Relatore)
	Avv. Massimo Rosi	

CAF 1/07/08 - Appello dei Sigg.ri Cinzia Cianini e Sergio Salasnich in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sull'atleta minorenni Carola Salasnich avverso la decisione della Commissione Tesseramento del 7 giugno 2007

I Sigg.ri Cinzia Cianini e Sergio Salasnich, genitori esercenti la potestà sull'atleta minore Carola Salasnich, presentavano ricorso al fine di *revocare* il tesseramento in essere tra la propria figlia e la società Tre Garofani, stante il mancato consenso di uno dei due genitori.

L'Ufficio Tesseramento adito, non rinvenendo nel difetto di consenso di uno dei genitori un *atto di straordinaria amministrazione*, rigettava la richiesta di scioglimento del vincolo sportivo, con provvedimento prot. 48397 del 04.04.2007, dichiarando inoltre valido tale vincolo fino alla data del 30.06.2007.

Avverso tale provvedimento, i Sigg.ri Cianini e Salasnich proponevano impugnazione dinanzi alla CTA adducendo la mancanza di adeguate informazioni relative alle conseguenze che derivavano dalla sottoscrizione del modulo di tesseramento e continuando a sostenere la natura di *atto di straordinaria amministrazione* della sottoscrizione del contratto di tesseramento.

Il ricorso veniva notificato alla società pallavolo Tre Garofani, che non si costituiva nel procedimento di primo grado.

All'udienza tenutasi il 30.05.2007 compariva il Sig. Salasnich assistito dall'Avv. Tognon che insisteva per l'accoglimento del ricorso.

La commissione tesseramento atleti, in data 07.06.2007 respingeva il ricorso. Il provvedimento veniva comunicato ai ricorrenti in data 08.06.2007 ed essi, in data 18.06.2007, proponevano appello dinanzi alla CAF chiedendo la riforma della decisione resa dalla CTA e l'annullamento del vincolo associativo.

Osservati i termini ex art. 95 n. 1 R.Giur. e compatibilmente con le proprie esigenze di ruolo, la CAF convocava le parti dinanzi a sé per la data del 17.07.2007.

Essendo a tale data pacificamente cessato il vincolo sportivo, la CAF - non ritenendo il ricorso sorretto da un persistente ed attuale interesse - lo respingeva.

Contro la pronuncia ricorrevano alla Corte Federale i Sigg.ri Cianini e Salasnich .

La Corte, rilevando la sussistenza dell'interesse a ricorrere dei predetti, ritenendo tale persistenza motivata dall'interesse a "*vedere esaminata comunque la fondatezza di un provvedimento potenzialmente lesivo dei propri diritti*" nonostante l'intervenuta scadenza del vincolo, annullava la sentenza della CAF rimettendo alla stessa gli atti per l'esame e la decisione nel merito.

Le parti venivano convocate per la riunione del 20 dicembre 2007, cui nessuno presenziava nonostante rituale convocazione.

Esaminato dunque il ricorso, secondo le indicazioni del Giudice di legittimità, la CAF rilevava, con ciò richiamando i principi esposti in modo illuminante da altra pronunzia della Corte Federale (cfr.

C.U. n. 6 del 29 maggio 2007), che essendo “L’ordinamento sportivo dotato di autonoma potestà normativa” questo costituisse “un ordinamento giuridico autonomo”.

La CAF, pertanto, alla luce della normativa vigente, interna all’ambito della federazione sportiva e della costante interpretazione della stessa fornita dagli Organi di Giustizia Federale:

- rilevando che il *thema decidendum* fissato dal ricorso in primo grado (come fatto chiaro dal testuale tenore del ricorso stesso e delle conclusioni ivi rassegnate) verteva unicamente sulla mancata firma di *entrambi* i genitori (rispetto a quella della sola madre) senza minimamente investire ulteriori e diverse problematiche
- dando, quindi, per scontata la sottoscrizione dei moduli da parte dell’atleta minorenni, come peraltro imposto dall’art. 24 RAT e mai contestato e/o revocato in dubbio dai genitori dell’atleta
- rilevando altresì che gli stessi ricorrenti avevano ammesso la comune scelta del sodalizio in cui far militare la figlia, presso il quale la stessa aveva svolto attività agonistica non per una ma per ben tre annate sportive

respingeva il ricorso nel merito allo stato degli atti.

In effetti, era solo nel ricorso in appello - traendo evidente spunto dalle motivazioni a sostegno della decisione di primo grado dalla CTA - che i ricorrenti *re melius perpensa* ritenevano per la prima volta di palesare i loro dubbi sull’avvenuta sottoscrizione del modulo da parte della minore, virando così dalla pretesa violazione dell’art. 320 c.c. alla “nullità del tesseramento” per difetto dei requisiti formali esattamente richiamati dalla CTA.

Ad esito della reiezione anche nel merito dell’appello proposto, i Sigg.ri Salasnich ricorrevano nuovamente alla Corte di legittimità individuando nel mancato controllo dei moduli di tesseramento e nella conseguente mancata motivazione sul punto un vizio di “omissione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio nonché il mancato esame di prove decisive ai fini della definizione del procedimento”.

Tale doglianza veniva accolta dalla Corte Federale, la quale testualmente rilevava come la questione fosse stata sollevata “In effetti in sede di appello”, ma, *a ben vedere* anche nei giudizi precedenti, così interpretando le istanze aventi ad oggetto l’acquisizione del modulo tesserativi, proposte in primo grado.

Pur non condividendo una simile interpretazione estensiva della domanda originaria, ma doverosamente attenendosi al giudizio espresso dalla Corte, secondo cui “la mancata sottoscrizione dell’atleta invaliderebbe inesorabilmente il tesseramento (come pure una sottoscrizione apocrita, salvi gli aspetti disciplinari)”, la Commissione di Appello Federale, cui gli atti venivano nuovamente rimessi, provvedeva a richiedere all’Ufficio Tesseramento copia della modulistica di tesseramento concernente l’atleta Carola Salasnich e il sodalizio Tre Garofani.

Fissata riunione per il 31 marzo 2008, l’Ufficio Tesseramento consegnava copia autentica dei moduli di tesseramento dell’atleta per le annate sportive 2004/05, 2005/06, 2006/07. In tale occasione le suddette copie venivano consegnate alla Difesa dei ricorrenti e la CAF, con ordinanza C.U. n. 34 del 31.03.2008, disponeva acquisirsi presso l’Ufficio Tesseramento FIPAV l’originale dei predetti moduli (da reperirsi negli scatoloni in archivio) fissando nuova riunione per il relativo incombenza al 5 giugno 2008. Con fax delle ore 17.04 del giorno precedente la Difesa dei ricorrenti chiedeva rinvio della riunione “al fine “di permettere l’esame delle copie dei moduli di tesseramento da parte di esperti del settore”.

Ricevuta l’indicata documentazione, la CAF - ritenendo doversi acquisire formalmente la stessa agli atti del procedimento nel rispetto del contraddittorio e dei diritti di difesa, in ossequio a quanto affermato dalla Corte Federale con sentenza C.U. n. 7 del 4 giugno 2004 - con propria ordinanza C.U. n. 46 del 13 giugno 2008 fissava nuova riunione per il 19 giugno 2008. Anche questa volta, con fax delle ore 17.09 del giorno precedente, la Difesa dei ricorrenti chiedeva ulteriore rinvio al fine di poter ottenere copia conforme degli originali dei moduli.

Rileva dunque questa Commissione:

- di avere rispettato i principi in materia di contraddittorio, consentendo alle parti appellanti di presenziare all'udienza nella quale è stata disposta l'acquisizione agli atti dell'originale dei moduli di tesseramento
- di non avere i poteri processuali per l'accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni - del resto mai formalmente disconosciuta dai ricorrenti - né, più in generale, per assumere qualsivoglia provvedimento ulteriore in assenza di specifiche istanze istruttorie ben individuate e motivate, formulate dagli aventi diritto
- di avere comunque riscontrato ed accertato la completezza formale e, pertanto, la validità, dei moduli di tesseramento predetti, che recano la sottoscrizione dell'atleta minorenni e dalla di lei madre, odierna ricorrente
- che non è compito di questa commissione consentire l'estrazione di copia autentica dei documenti, da richiedersi nell'indicata forma presso i competenti Uffici federali secondo le disposizioni della Guida Pratica Fipav
- di essersi con ciò fedelmente e scrupolosamente attenuta al principio di diritto affermato dalla Corte Federale.

Tutto ciò premesso, in virtù delle ragioni suesposte, la CAF afferma di non ravvisare i presupposti per invalidare il tesseramento dell'atleta Carola Salasnich per violazione dell'art. 24 RAT, né per la trasmissione degli atti agli Organi Disciplinari, i quali, se del caso, potranno essere autonomamente aditi dall'atleta nei modi e nei termini consentiti dai regolamenti vigenti .

P.Q.M.

La CAF respinge il ricorso e dispone l'incameramento della relativa tassa.

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 25/07/2008